

(N. 1684-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE MARTINI)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro delle Finanze

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro dell'Industria e del Commercio

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 1956

Comunicata alla Presidenza il 21 novembre 1956

Approvazione ed esecuzione del Protocollo delle condizioni di accessione del Giappone all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (G. A. T. T.) del 30 ottobre 1947, concluso dalle Parti Contraenti del G. A. T. T. con il Giappone il 7 giugno 1955 in Ginevra, con annesse liste delle concessioni tariffarie.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sottoposto al vostro esame può considerarsi come un nuovo capitolo che si aggiunge all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (G.A.T.T.), stipulato il 30 ottobre 1947, con la sua potenziale capacità di apertura ad ogni altro Stato non ancora aderente.

Penso che a lumeggiarne il contenuto convenga richiamare l'importanza di tale Accordo generale che trovò i Governi rappresentati fermi nella determinazione, come dice il preambolo dello stesso documento, di « orientare i loro rapporti, nel dominio commerciale ed economico, verso il rialzamento dei livelli di vita, la realizzazione del pieno impiego e di un livello elevato e sempre crescente del reddito reale e della domanda effettiva, la piena utilizzazione delle risorse mondiali e l'aumento della produzione e degli scambi dei prodotti ». Per raggiungere un tale intento, fu convenuto dalle Parti Contraenti di accordarsi su « una base di reciprocità e di mutui vantaggi, nella riduzione sostanziale delle tariffe doganali e degli altri impedimenti agli scambi, nonché nella eliminazione delle discriminazioni in materia di commercio internazionale ».

Tale Accordo, in processo di tempo, sempre suscettibile di modifiche e di ritocchi, trovò ampliamento nel Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949 sulle condizioni di adesione e nel Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951. È vero che non mancarono ragioni di contrasto e fasi di arresto, come durante l'8ª sessione delle Parti Contraenti dello stesso G.A.T.T., che si concluse nell'ottobre 1953 in un vero « nulla di fatto » ma non tanto da pregiudicare la validità degli Accordi raggiunti, a prezzo di gran fatica, nelle lunghissime sessioni di Annecy e di Torquay.

Escogitata, infine, una via di uscita, con un compromesso formale, fu prorogato di 18 mesi il periodo di validità delle concessioni fino allora pattuite, e cioè dal 31 dicembre 1953, termine di scadenza degli Accordi di Annecy e di Torquay, al 30 giugno 1955. Decisa, pertanto, la convocazione di una nuova sessione delle Parti Contraenti per il 15 ottobre 1954, fu giustificato il rinvio con la riconosciuta necessità di un completo riesame dell'attività del G.A.T.T., agevolato dalla molteplice e contro-

versa esperienza di sei anni di vita dell'Ente stesso.

La nuova sessione, apertasi alla data stabilita e protrattasi per vari mesi, raccolse i rappresentanti di trentaquattro Paesi del mondo, oltre agli osservatori di parecchi altri Paesi non ancora aderenti e di Organizzazioni ed Enti come l'O.E.C.E., l'E.C.A., il Fondo monetario internazionale, la F.A.O., il Comitato doganale di Bruxelles, il Consiglio di Europa di Strasburgo, ecc. Un così autorevole e qualificato consesso, nella pure spiegabile differenziazione di opinioni, convenne sulla opportunità di consolidare e perfezionare la struttura del G.A.T.T., liberandolo dal suo stato di precaria provvisorietà, mediante una configurazione giuridica istituzionale dell'Accordo stesso.

Questo, per sommi capi, l'iter laborioso dell'Accordo generale in cui si innesta il presente Protocollo, del quale penso mi si possa esonerare dal fare una particolareggiata disamina, non tanto perchè il continuo riferimento che esso fa all'Accordo generale richiederebbe una altrettanto minuta analisi del medesimo, nei suoi ben trentacinque densissimi articoli con cui è disciplinata la materia, quanto perchè, messi in rilievo i principi informativi dell'Accordo generale stesso, rimane facile trovare in essi la ragione per cui il Giappone, accettando le condizioni fissate nel Protocollo, può accedere al G.A.T.T., mentre, formalmente, si obbliga all'osservanza delle disposizioni dell'Accordo generale e alla esecuzione delle concessioni tariffarie elencate nei due prospetti annessi al Protocollo stesso.

Nella convinzione, pertanto, che tale strumento diplomatico non può non portare, fra l'altro, un ulteriore contributo alla solidarietà tra le Nazioni, per la cooperazione economica mondiale, atta ad incrementare gli scambi, e tenendo altresì conto dei benefici già acquisiti, non ultimo quello di avere, talora, ricondotto all'osservanza delle norme sancite anche grandi Paesi, per quanto le Parti Contraenti non siano investite di poteri coattivi, la 3ª Commissione invita il Senato a dare il suo voto favorevole al disegno di legge relativo all'approvazione ed all'esecuzione del protocollo in oggetto.

MARTINI, *relatore*.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È approvato il Protocollo delle condizioni di accessione del Giappone all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (G.A.T.T.) del 30 ottobre 1947, concluso dalle Parti Contraenti del G.A.T.T. con il Giappone il 7 giugno 1955 in Ginevra, con annesse liste delle concessioni tariffarie.

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo indicato nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore.